

- **Molestie telefoniche via sms.**

## **Cassazione penale, sez. I, sentenza 17.01.2013 n. 2597**

Il caso è quello di una donna che aveva inviato, dal suo telefono cellulare, due messaggi di testo (SMS) offensivi al telefono cellulare di sua cognata, persona offesa. Il tenore dei messaggi era il seguente: *“è giusto che tu lo sappia, S. da sempre ti fa le corna, povera cretina, sei l’unica a non saperlo, forse”*; *“d’altronde una mediocre come te che si aspettava? Tuo marito è un bel ragazzo e tu una befana, non ti resta che fare la cornuta contenta”*.

Il giudice di merito aveva condannato la donna per avere, con la descritta condotta, recato molestia e disturbo alla destinataria dei messaggi - alterandone le normali condizioni di tranquillità personale e familiare e ponendola in una condizione di forte disagio - risultando, così, integrati gli estremi del reato contravvenzionale di cui all’art. 660 c.p. Norma che punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.

La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso proposto dall’imputata, ha, anzitutto, ribadito l’attitudine plurioffensiva del reato di molestia - volto a salvaguardare non solo l’ordine pubblico, ma la stessa tranquillità della persona offesa - ed ha, poi, precisato che la tranquillità va intesa come riservatezza ed intangibilità della vita privata, che, nel caso concreto, era stata seriamente perturbata, con il necessario grado di offensività costituzionalmente richiesto.

Si ricorda che il comportamento penalmente rilevante, ai fini dell’art. 660 c.p., si sostanzia in un’arrogante invadenza ed intromissione, continua ed inopportuna, nell’altrui sfera di libertà, arrecante molestia o disturbo a chi lo subisce. La molestia consiste in un’azione capace d’incidere negativamente sulla condizione psichica del destinatario, alterandola fastidiosamente o inopportunamente; il disturbo deriva dall’alterazione delle normali condizioni di vita del soggetto passivo del reato.

Del tutto irrilevanti sono stati, infine, ritenuti gli aspetti della specifica condotta molesta rappresentati dal mancato occultamento dell’identità del mittente, che ha inviato gli sms, e dall’esiguità numerica degli stessi. Ciò in quanto - anche in base ad un più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità - il reato ex art. 660 c.p. non è necessariamente abituale. Pertanto è suscettibile di essere integrato anche da una sola azione, cui corrisponde un singolo episodio di disturbo o di molestia.

TESTO:

# SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

## SEZIONE I PENALE

**Sentenza 13 dicembre 2012 – 17 gennaio 2013, n. 2597**

*(Presidente Giordano – Relatore Caiazzo)*

### **Rilevato in fatto**

Con sentenza in data 28.6.2011 il Tribunale di Palermo condannava C.R. alla pena di euro 400,00 di ammenda, e a risarcire i danni alla parte civile che liquidava in euro 500,00, in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 660 c.p. per aver, inviandole SMS dal contenuto offensivo, recato molestia e disturbo a D.F.A., il 30.12.2006 e l'8.1.2007.

La parte lesa aveva ricevuto un SMS il 30.12.2006 dal seguente tenore: “è giusto che tu lo sappia, S. da sempre ti fa le corna, povera cretina, sei l'unica a non saperlo, forse”.

Il successivo 8 gennaio la D.F. aveva ricevuto altro messaggio, “d'altronde una mediocre come te che si aspettava? Tuo marito è un bel ragazzo e tu una befana, non ti resta che fare la cornuta contenta”.

Dalle indagini era risultato che i due messaggi erano stati spediti dal cellulare intestato alla cognata C.R. Secondo Il Tribunale il fatto era da attribuire all'imputata, anche perché la stessa, dopo il fatto, non aveva avuto alcun contatto con la denunciante per chiarire la sua posizione.

La reiterata condotta, secondo il giudicante, appariva idonea a recare molestia e disturbo alla persona offesa, ponendola in una condizione di forte disagio ed alterandone in modo significativo le normali condizioni di tranquillità personale e familiare.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore, chiedendone l'annullamento per errata applicazione dell'art. 660 c.p. e dell'art. 191 c.p.p. nonché per difetto di motivazione.

Il fatto contestato non era punibile poiché non era ravvisabile alcuna lesione dell'ordine pubblico, bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 660 c.p.

Il fatto, secondo la ricorrente, non integra il reato contestato trattandosi di soli due SMS, inviati in ora diurna da utenza cellulare non celata.

La testimonianza della parte lesa era inutilizzabile poiché non erano stati raccolti elementi idonei a convalidare le sue dichiarazioni né la sentenza aveva adeguatamente motivato sulla intrinseca credibilità della parte offesa.

Ha presentato una memoria il difensore di parte civile con la quale ha contestato le tesi sostenute dalla ricorrente.

### **Considerato in diritto**

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Il reato contestato punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.

Non vi è dubbio che il contenuto dei due suddetti sms, inviati dall'imputata alla parte lesa, erano idonei a recare molestia e disturbo per le ragioni indicate nella sentenza impugnata.

Il reato de quo è plurioffensivo, poiché protegge, oltre la tranquillità della persona offesa, anche l'ordine pubblico, che però è sufficiente, per la sussistenza del reato, che sia messo solo in pericolo per la possibile reazione della parte offesa.

Non si riscontra alcun vizio logico giuridico nella motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto l'imputata responsabile del reato ascrittale, ed è destituita di fondamento l'affermazione del ricorrente che la testimonianza della persona offesa non sarebbe utilizzabile - sebbene ritenuta attendibile dal giudicante - in mancanza di elementi idonei a convalidare le sue dichiarazioni.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte. L'imputata, inoltre, deve essere condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio che si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

**Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile che liquida in euro 1.500,00, altre accessori come per legge.**